

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DELL'AGENZIA SPAZIALE
ITALIANA
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004 -2005**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dall'Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata ASI o Agenzia, di cui alla legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa indicazione espressamente prescritta dal contratto medesimo.
4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall'ASI entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

CAPO II - PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO

ART. 2 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 11, del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

ART. 3 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

ART. 4 - RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 13 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono ulteriormente incrementate a decorrere dal 31.12.2005, dello 0,92% del monte salari riferito all'anno 2003 relativo al personale destinatario del presente Capo.

ART. 5 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito

dall'art. 14, del CCNL del quadriennio 2002-05 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dal 31.12.2005, il fondo di cui all'art. 14, comma 2 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,22% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo.
3. A decorrere dal 31.12.2005, il fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 14, comma 3 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo.
4. A decorrere dal 31.12.2005, le progressioni di cui all'art. 8 del CCNL del quadriennio 2002-05 sono ulteriormente finanziate con una quota pari allo 0,20% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo.

CAPO III – RICERCATORI E TECNOLOGI

ART. 6 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi dei ricercatori e dei tecnologi, come stabiliti dall'art. 17, del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella C, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella D.

ART. 7 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.

ART. 8 - PASSAGGI DI FASCIA STIPENDIALE

1. I passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente l'ASI può disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l'attuazione del presente articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa.

ART. 9 – RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

1. L'ASI destina, a decorrere dal 31.12.2005, ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità dei ricercatori e dei tecnologi pari all'1,09% del monte salari riferito all'anno 2003 relativo al personale destinatario del presente Capo.
2. Con la decorrenza stabilita al comma precedente ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie sono previsti le seguenti modalità di utilizzo:
 - a) a decorrere dal 31.12.2005, finanziamento dei passaggi di fascia stipendiale previsti dall'art. 8, in misura pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2003;
 - b) a decorrere dal 31.12.2005, incremento delle risorse già dedicate alle procedure concorsuali dall'art. 15, comma 8 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, in misura pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003.

Tabella D Tabella A

Nuova retribuzione tabellare al 1.2.2005 Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità Posizione economica	I dal 1.1.2004	II dal 1.2.2005	III
da 0 a 3 Isp. Gen. r.e.	44.536,33 61,54	34.435,52 79,54	26.740,58
da 4 a 7 Dir. Div. r.e.	49.082,70 57,28	37.750,14 74,03	29.088,39
da 8 a 12 IV	53.800,54 49,45	41.110,21 63,92	31.486,30
da 13 a 16 V	58.487,90 44,81	44.464,60 57,92	33.852,70
da 17 a 22 VI	67.024,32 40,98	50.105,63 52,97	38.116,18
da 23 a 30 VII	73.474,87 37,49	54.763,04 48,46	41.431,32
da 31 in poi VIII	81.836,30 35,35	60.727,60 45,68	45.681,76
IX	33,56	43,38	

- c) a decorrere dal 31.12.2005, incremento delle risorse già dedicate dall'art. 9, comma 1, del CCNL 21.02.02, Comparto Ricerca II biennio, al finanziamento delle indennità, pari allo 0,39% del monte salari dell'anno 2003.